

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 077/CGF – RIUNIONE DEL 10 NOVEMBRE 2011**

COLLEGIO

Avv. Edilberto Ricciardi – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Carlo Porceddu, - Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE VIOTTI SERGIO SEGUITO GARA PORTOGRUARO/TRIESTINA DEL 23.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/DIV del 25.10.2011)

Con rituale ricorso la U.S. Triestina Calcio S.p.A., in persona del Sig. Aletti Sergio, Presidente del C.d.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 52/DIV del 25.10.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato, seguito gara Portogruaro/Triestina del 23.10.2011, al calciatore Viotti Sergio la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco; espulso, rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive e ingiuriose.

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza della condotta violenta assumendo essersi trattato di un normale fallo di gioco seppure determinato da una entrata scomposta che, tra l'altro, non aveva cagionato alcun danno all'avversario.

In via istruttoria richiedeva l'acquisizione del filmato e chiarimenti da parte dell'arbitro “per accertare la corrispondenza dell'espressione adoperata nel referto con la percezione avuta durante la partita”.

Nel merito ha concluso per l'annullamento della sanzione ovvero, in subordine, la riduzione della stessa in misura meno afflittiva.

Alla seduta del 10.11.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 2^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa C.G.F. che le istanze in via istruttoria della reclamante, non sono accoglibili in virtù del disposto di cui all'art. 35 comma 1.1 C.G.S. che statuisce che il rapporto dell'arbitro, del tutto esaustivo come nel caso di specie, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara.

La sanzione irrogata, ai limiti della “reformatio in pejus” è del tutto congrua se si tiene conto dell'atto di violenza del calciatore, della conseguente sua espulsione e delle frasi offensive rivolte all'arbitro.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Triestina di Trieste e dispone addebitarsi tassa reclamo.

2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE LA MORTE FABIO SEGUITO GARA LUMEZZANE/ESPERIA VIAREGGIO DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)

Con rituale ricorso d'urgenza la F.C. Viareggio ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 52/DIV del 25.10.2011) con la quale, seguito gara Lumezzane/Eperia Viareggio del 30.10.2011, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, ha irrogato al Calciatore Lamorte Fabio la squalifica per tre giornate effettive di gara per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco; espulso rivolgeva all'arbitro una frase offensiva.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito l'erronea interpretazione dell'art. 19, c. 4, lett. a) C.G.S., l'erronea applicazione al caso concreto e l'abnormità della sanzione in relazione all'art. 19, comma 1, lett. e) C.G.S., concludendo per la riduzione della squalifica a 2 giornate ex art. 19, comma 10, C.G.S., non essendo la condotta contestata suscettibile nelle ipotesi di cui al comma 4, lett. a).

Alla seduta del 10.11.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 2^a Sezione Giudicante – nessuno è comparso per la ricorrente.

Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa C.G.F. che, ex art. 35 comma 1.1 C.G.S., il rapporto dell'arbitro, del tutto esaustivo come nel caso di specie, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara.

La sanzione irrogata, ai limiti della “reformatio in pejus” è, pertanto, del tutto congrua, atteso il disposto di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., al cui contenuto, per brevità, si rimanda.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal F.C. Eperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE PIEROTTI LUCA SEGUITO GARA LATINA/ANDRIA BAT DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, esaminato il referto arbitrale relativo alla gara Latina/Andria Bat disputata per il Campionato di Prima Divisione, Girone B, il 10.10.2011, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 57/170 del 31.10.2011, irrogava al calciatore della A.S. Andria Bat Luca Pierotti la squalifica per 2 giornate di gara per avere commesso un atto di violenza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ritualmente e tempestivamente proponeva ricorso avverso il predetto provvedimento la società A.S. Andria Bat.

Il reclamo della A.S. Andria Bat è infondato.

Dal referto del direttore di gara emerge che il Pierotti ha colpito alla schiena un avversario durante lo svolgimento del gioco disinteressandosi del pallone.

Non si tratta, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante di un semplice “atto scorretto” ma di un atto volontario di violenza che in quanto tale correttamente è stato sanzionato dal primo Giudice con la squalifica di 2 giornate di gara, ai sensi dell'art. 19 C.G.S..

La richiesta di riduzione della squalifica ad 1 sola giornata non ha fondamento e non

può che essere respinta.

Con la reiezione del reclamo è posta a carico della s A.S. Andria Bat la relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Andria Bat di Andira (Barletta-Andria-Trani) e dispone addebitarsi tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LE SANZIONI DELLA:

- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA FIGC A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 NOVEMBRE 2011 AL SIG. GRECO VINCENZO;**
- **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSENTINO ALBERTO;**
- **AMMENDA DI €2.500,00 ALLA SOCIETÀ**

INFLITTE SEGUITO GARA LATINA/ANDRIA BAT DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, esaminato il referto arbitrale relativo alla gara Latina/Andria Bat disputata per il Campionato di Prima Divisione, Girone B, il 30.10.2011, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 67/160 del 31.10.2011, irrogava al dirigente della A.S. Andria Bat, Sig. Vincenzo Greco, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e a ricoprire cariche federali nonché a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 22.11.2011, perché al termine della gara aveva rivolto ai calciatori della squadra avversaria reiterate frasi offensive e minacciose.

Con la stessa delibera, il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore della A.S. Andria Bat Alberto Cosentino la squalifica per 2 giornate di gara per avere commesso un atto di violenza a gioco fermo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Alla A.S. Andria Bat, infine, il Giudice Sportivo infliggeva un'ammenda di €2.500,00 per la presenza di persone non autorizzate nell'area antistante gli spogliatoi, alcune delle quali avevano indirizzato reiterate frasi offensive nei confronti del direttore di gara, e per il comportamento dei sostenitori di detta società che sugli spalti avevano intonato cori ingiuriosi verso l'opposta tifoseria.

L'A.S. Andria Bat ha proposto avverso tale delibera un unico reclamo e non tre diversi reclami come sarebbe stato necessario. La delibera impugnata, come emerge chiaramente dal suo contenuto, racchiude tre fattispecie antiregolamentari del tutto autonome. La Sezione, peraltro, ritiene che, per motivi di economia dei mezzi di tutela, il reclamo possa essere ugualmente esaminato, considerando l'unico atto proposto dalla A.S. Andria Bat come contenente tre distinti reclami anche ai fini della definizione delle relative tasse di reclamo.

Ciò premesso, tutte le deduzioni formulate dalla società reclamante in ordine alle tre distinte fattispecie si rivelano prive di fondamento.

Non può condividersi, invero, il rilievo di eccessiva gravità della sanzione inflitta al Sig. Greco e di disparità di trattamento con altri casi simili relativi a dirigenti e calciatori, autori di frasi offensive e minacciose nei confronti degli avversari. Secondo la reclamante altri casi simili sarebbero stati puniti dagli organi di giustizia sportiva federali con minore rigore.

Il rilievo, che oltretutto è stato formulato in modo del tutto generico ed astratto, non è comunque condivisibile giacché non tiene conto che ogni caso in cui si è in presenza di comportamenti offensivi o ingiuriosi è soggetto ad una propria autonoma valutazione, comprensiva degli elementi fattuali che lo compongono, spesso diversi, e delle circostanze in cui si sono verificati, di tal che ogni paragone tra singole fattispecie e ogni tentativo di accumularle si rivelano spesso del tutto arbitrari.

Nella specie, il fatto ascritto al Sig. Greco che, come dirigente sportivo, è tenuto ad un comportamento rigidamente rispettoso dei dettami dei regolamenti federali, si rivela particolarmente grave se si tiene conto che lo stesso ha rivolto a più riprese ai calciatori della squadra avversaria una frase offensiva (con non tanto larvate minacce di ritorsioni per la

gara di ritorno da disputarsi ad Andria) accompagnata da espressioni assai scurrili del tutto irripetibili.

La sanzione si rivela dunque adeguata al fatto e quindi in quanto tale non soggetta a comparazioni con altri casi e non merita alcuna riduzione.

Si rivelano privi di fondamento anche i rilievi diretti a contestare la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara irrogata al calciatore Cosentino, per avere colpito un avversario a gioco fermo. Dal referto del direttore di gara emerge che il Cosentino ha inferto una "manata" ad un avversario che ha anche a sua volta reagito con un'altra manata" e con spintoni, dando luogo in seguito ad una lite che ha comportato l'espulsione dei due calciatori. Non è quindi attendibile quanto sostenuto dalla reclamante per ottenere la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara secondo cui il gesto ascritto al Cosentino è da ritenere un gesto istintivo e involontario, non qualificabile come atto di violenza. E' inutile rimarcare poi l'assoluta inconsistenza della tesi secondo cui nella specie non si potrebbe configurare alcun atto di violenza in quanto dal gesto del Cosentino non sarebbe derivata alcuna conseguenza lesiva all'avversario.

Parimenti ingiustificata è la richiesta di riduzione dell'ammenda irrogata alla società giacchè le persone che indebitamente sostavano davanti agli spogliatoi e che hanno indirizzato al direttore di gara frasi estremamente offensive sono state individuate dall'arbitro nel suo referto come sostenitori della A.S. Andria e, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, l'accaduto non può, che ascrivere alla mancata sorveglianza dei propri sostenitori da parte della società ospitante.

Il comportamento dei sostenitori dell' A.S. Andria Bat, inoltre, che sugli spalti avevano intonato contro sostenitori della squadra avversaria cori offensivi di inaudita volgarità, condita da espressioni fortemente oscene, giustifica da sola l'entità dell'ammenda che, anzi, risulta quantificata in misura minore di quella che sarebbe risultata più adeguata al caso.

I tre reclami, in conclusione, sono respinti e sono posti a carico della A.S. Andria le tasse di reclamo ad esse relative.

Per questi motivi la C.G.F., in ordine alle tre domande proposte dall'A.S. Andria Bat di Andria (Barletta-Andria-Trani), le respinge

Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Edilberto Ricciardi

Publicato in Roma il 19 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete